

Riunione del 4 settembre 2006

Presidente:           Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti:        Avv. Massimo Rosi  
                          Avv. Amato Montanari

**CAF 01/06/07 - Appello del tesserato Alessandro Boroni avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale C.U. n. 3 del 27 luglio 2006.**

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- uditi il difensore dell'appellante e il rappresentante UPA in sede di discussione

**OSSERVA**

Con la decisione in epigrafe la CGN, premesso che l'atleta Alessandro Boroni - al termine dell'incontro di Campionato nazionale serie B1 AS Pol. Besanese/Olimpia Agnelli disputato a Besana in data 6 maggio 2006 - era risultato positivo al controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex L. 376/2000 per la presenza di metabolita di Tetraidrocannabinolo (di seguito THC) in concentrazione superiore alla soglia limite di 15ng/ml, ne disponeva la sospensione da ogni attività federale per mesi sei a far data dal giorno della sospensione cautelare.

L'atleta stesso, comparso il 13 luglio 2006 dinanzi l'Ufficio di Procura Antidoping per essere sentito a seguito della contestazione disciplinare, aveva poi ammesso di avere partecipato a una festa di laurea tenutasi domenica 30 aprile 2006, nel corso della quale gli era stato offerto di fumare uno spinello già preparato e di avere dato "*qualche tirata*".

In quel momento il Boroni, il quale - secondo le sue dichiarazioni - mai aveva sostenuto controlli antidoping: escludeva che l'assunzione di cannabis, peraltro in assai modica quantità, potesse influire sulle prestazioni sportive e/o comunque determinare positività ai controlli; escludeva di essere convocato per l'incontro del 6.5 successivo perché affetto da tonsillite (salvo poi dover scendere in campo per sostituire altro compagno che si era improvvisamente reso indisponibile) aveva incautamente accettato l'offerta.

Le affermazioni rese dall'atleta venivano ritenute credibili sia dall'organo inquirente sia dal giudice di prime cure, che infatti, concordemente, riconducevano il caso all'art. 19.3. delle Norme Sportive Antidoping secondo cui in ipotesi di prima violazione, ove un Atleta riesca a dimostrare che l'assunzione di una sostanza specifica di cui alla Lista WADA (il THC è sostanza inclusa tra quelle vietate dalla Lista WADA 2006 nella categoria *S8 Cannabinoidi* e fra le "*sostanze specifiche*") non era tesa a incrementare la prestazione sportiva, la relativa sanzione va da un minimo del richiamo con nota di biasimo - senza squalifica da futuri eventi sportivi - fino a un massimo di un anno, lasciando alla discrezionalità del giudice di valutare il grado di responsabilità del diretto interessato e - dunque - la concreta entità della pena.

Trattandosi di prima violazione, la CAF ritiene che la condotta collaborativa tenuta dall'incolpato (ammettendo le proprie responsabilità; assecondando le indagini, quantomeno ai fini sportivi; rinunciando alle controanalisi; rinunciando a sollevare capziose eccezioni di rito nel corso del processo) possa essere liberamente valutata, assieme agli altri elementi, unicamente ai fini che precedono.

Non sono invece applicabili nella fattispecie le circostanze esimenti di cui all'art. 19.5. del Regolamento (tra cui quella della fattiva collaborazione prestata dall'incolpato - art. 19.5.3.); ciò in quanto lo stesso art. 19.3 ultimo comma prevede espressamente che la riduzione di una sanzione ai sensi della norma predetta si applica solo in presenza di circostanze eccezionali e unicamente in caso di seconda o di terza violazione, mentre la sanzione prevista per la prima violazione lascia discrezionalità sufficiente per valutare il grado di responsabilità della persona interessata.

Fatte tali premesse, nell'esercizio dei poteri equitativi conferiti dal Regolamento e in ossequio al principio di gradualità della pena, ritiene unanimemente questa Commissione che valutata - da un lato - la conclamata responsabilità dell'incolpato e - dall'altro - l'entità della sanzione prevista per il fatto contestato (il cui minimo neppure contempla la squalifica) la reale gravità dell'addebito, considerata anche la sporadicità dell'evento e la giovane età dell'atleta, consente di ridurre da sei a quattro mesi la squalifica irrogata dal primo giudice.

### **P.Q.M.**

In parziale accoglimento dell'appello e altrettanto parziale riforma della decisione impugnata, determina a carico dell'atleta Alessandro Boroni la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro), ivi compreso il periodo di sospensione cautelare presofferto.

Dispone restituirsi la tassa di impugnazione.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

07.09.2006